Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 178

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Mercoledì, 31 luglio 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 955.

Autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale a mutuare la somma di L. 450 milioni occorrenti per la costruzione di case popolari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale è autorizzato a destinare alle operazioni di mutui fruttiferi per l'edilizia popolare la somma di lire 450 milioni di cui 400 milioni a favore degli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, per il tramite del loro Consorzio nazionale e 50 milioni a favore dell'Istituto fascista per le case popolari dell'Azienda carboni italiani, superando anche, ove occorra, il limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 35 del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 1155.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL — TERUZZI — GRANDI — SERENA — TASSINARI — HOST-VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 10 luglio 1940-XVIII, n. 956.

Proroga dei termini per la presentazione delle domande di esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Agli articoli 28 e 32 del Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1272, e successivamente modificato con la legge 4 dicembre 1939-XVIII, n. 2204, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nell'art. 28, in fine del primo comma, alle parole « non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite le parole « non oltre sei mesi dalla entrata in vigore delle norme di cui al successivo art. 42 »;

2) nell'art. 32, al secondo comma, alle parole « nel termine di un anno dalla entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite le parole « nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore delle norme di cui al successivo art. 42 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — SERENA — TASSINARI — HOST-VENTURI.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 14 giugno 1940-XVIII, n. 957.

Abrogazione dell'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'art. 8 del R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1635, concernente il decentramento ed avviamento alla sistemazione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2222, è abrogato.

La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dalla Zona di operazioni, addì 14 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 958.

Estensione all'Istituto nazionale orfani camicie nere dei privilegi fiscali e delle agevolazioni previste dalla legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, dell'Opera nazionale orfani di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono estese all'Istituto nazionale orfani camicie nere le disposizioni dell'art. 2 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, sull'Opera nazionale orfani di guerra concernenti il godimento delle norme di favore generali e speciali dettate per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e la non applicabilità delle altre norme che disciplinano le istituzioni stesse.

Sono pure estese all'Istituto predetto le norme contenute nell'articolo citato riguardanti l'esenzione tributaria, il trattamento fiscale privilegiato, le esenzioni o riduzioni delle tariffe postali, telefoniche e telegrafiche nella misura vigente per gli uffici statali.

Art. 2.

L'esenzione da qualsiasi tassa o diritto, di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397, è estesa a tutte le liberalità disposte a favore dell'Istituto nazionale orfani camicie nere.

Art. 3.

Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Non si fa peraltro luogo a ripetizione dei tributi non ancora pagati dall'Istituto alla stessa data.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 959.

Conferimento ai maestri direttori di banda del Regio esercito del grado di tenente e al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali del grado di capitano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferme restando le vigenti norme di reclutamento, ai sottotenenti maestri direttori di banda, di cui all'art. 35 della legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito, verrà conferito il grado di tenente alla data sotto la quale avranno compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado di tenente.

Art. 2.

Al maestro direttore della banda dei carabinieri Reali, verrà conferito il grado di tenente con le modalità di cui all'articolo precedente e quello di capitano alla data sotto la quale avrà compiuto il periodo di servizio previsto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio massimo di tenente.

Art. 3.

I maestri direttori di banda di cui agli articoli precedenti, sia nel grado di tenente che in quello di capitano, continueranno a percepire gli stessi assegni ed indennità che avrebbero percepiti nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 960.

Trattamento di ausiliaria agli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli ufficiali ammiragli e generali della Regia marina, collocati in ausiliaria, in applicazione degli articoli 1 e 2 della legge 18 dicembre 1930-IX, n. 1684, sono trattenuti in tale posizione dieci anni, purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918.

Art. 2.

La presente legge ha vigore dal 1° gennaio 1939-XVII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 16 luglio 1940-XVIII, n. 961.

Concorso del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1939-40, il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato è autorizzato a versare annualmente al Segretario del Partito Nazionale Fascista, una somma pari al 5 per cento degli utili netti della gestione, quale concorso nelle spese delle colonie estive per i figli dei dipendenti dello Stato.

Art. 2.

Il concorso di cui all'art. 1 è liquidato sugli utili netti del precedente esercizio finanziario e deve essere versato non oltre il mese di aprile di ogni anno.

Il primo versamento deve essere effettuato entro un mese dalla pubblicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 16 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — MUTI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 13 maggio 1940-XVIII, n. 962.

Modificazioni al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 22 marzo 1934-XII, n. 882, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici e le successive modificazioni;

Ritenuta la opportunità di modificare alcune disposizioni del suddetto regolamento;

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli Enti aeronautici, approvato con il R. decreto 22 marzo 1934, n. 882, modificato con i Regi decreti 19 novembre 1936-XV, n. 2477, 16 giugno 1938-XVI, n. 1290, e 6 luglio 1939-XVII, n. 1409, sono apportate le seguenti varianti a decorrere dal 1° luglio 1939-XVII;

a) il secondo comma dell'art. 58 è sostituito dal seguente:

« I documenti giustificativi delle anticipazioni e dei reintegri e rimborsi, interessanti il fondo scorta, devono essere conservati ed esibiti in occasioni di verifiche »;

b) l'art. 59 è sostituito dal seguente:

« Entro i primi cinque giorni di ogni semestre, gli Enti che non hanno funzionari delegati, i quali abbiano ricevuto assegnazioni sul fondo scorta, inviano agli Enti dai quali ebbero le assegnazioni stesse, una situazione dimostrante la rimanenza a saldo alla chiusura del semestre precedente, l'ammontare delle erogazioni e dei reintegri avvenuti in detto fondo durante il semestre scaduto e la specificazione dei saldi delle singole partite tuttora da reintegrare o da rimborsare.

« Gli Enti con funzionari delegati rivedono tali situazioni formulando i rilievi ed impartendo le istruzioni del caso, ed inviano le situazioni stesse alla Direzione di commissariato della 3ª zona aerea territoriale entro 30 giorni dalla scadenza di ogni semestre, unendole alla situazione relativa al proprio fondo scorta.

« Insieme con le situazioni di cui sopra, dev'essere trasmesso un elenco riepilogativo delle somme erogate sul fondo scorta e che fossero ritenute irrecuperabili, con la specificazione per ciascuna di esse della relativa causa, per le eventuali pratiche di recupero e di reintegro al fondo scorta.

« La Direzione di commissariato della 3ª zona aerea territoriale, ricevute le situazioni del fondo scorta, ne effettua la revisione contabile e la unisce alla propria situazione annuale da trasmettersi al Ministero entro 60 giorni dalla scadenza di ogni esercizio finanziario.

« La competente Direzione generale del Ministero, dopo i riscontri che ritenga effettuare, trasmette la situazione alla Ragioneria centrale per gli ulteriori controlli »;

c) la lettera d) dell'art. 253 è sostituita dal seguente:

« d) il riscontro dei documenti giustificativi delle anticipazioni e dei reintegri e rimborsi interessanti il fondo scorta e dei fondi relativi al miglioramento vitto ed alla economia viveri, nonchè la verifica dei registri all'uopo tenuti dagli uffici amministrativi; ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 136. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 giugno 1940-XVIII, n. 963.

Soppressione dell'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Taurano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 1° giugno 1939-XVII, n. 1025, con il quale il comune di Taurano è stato aggregato a quello di Lauro;

Vista la deliberazione 27 ottobre 1939, del podestà del comune di Lauro, con la quale si chiede che sia soppresso l'Ufficio di conciliazione nell'ex comune di Taurano e che il relativo territorio sia sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Lauro;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale della Corte di appello di Napoli;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre 1892, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Ufficio di conciliazione dell'ex comune di Taurano è soppresso e il relativo territorio è sottoposto alla giurisdizione dell'Ufficio di conciliazione del comune di Lauro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

GRANDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 140. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 964.

Collocamento fuori ruolo di un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra, destinato a prestare servizio presso il Comando generale della M.V.S.N.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, contenente disposizioni riguardanti la posizione dei funzionari fuori ruolo;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1925-III, n. 199, integrato dai Regi decreti 23 agosto 1934-XII, n. 1486, e 19 maggio 1939-XVII, n. 1352, riguardanti la facoltà di collocare fuori ruolo, con le norme di cui al R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958, gli impiegati dell'Amministrazione della guerra;

Visto l'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I Regi decreti 25 gennaio 1925-IV, n. 199, 23 agosto 1934-XII, n. 1486, e 19 maggio 1939-XVII, n. 1352, sono integrati nel senso che può essere collocato fuori ruolo per prestare servizio presso il Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale un funzionario civile dell'Amministrazione centrale della guerra di grado non superiore al 5° con le norme del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2958.

Art. 2.

Il collocamento fuori ruolo del funzionario destinato a prestare servizio presso il Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, di cui al precedente art. 1, può essere effettuato fino al 30 giugno 1942-XX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 132. — MANCINI

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 965.

Distacco della frazione San Liberio dal comune di Serrungarina e sua aggregazione a quello di Montemaggiore al Metauro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la domanda con la quale la maggioranza dei contribuenti locali della frazione San Liberio del comune di Serrungarina, sostenenti oltre la metà del carico tributario nella stessa applicato, ne hanno chiesta l'aggregazione al comune contermine di Montemaggiore al Metauro;

Vedute le deliberazioni 25 febbraio e 10 maggio 1939-XVII dei podestà di Montemaggiore al Metauro e di Serrungarina, nonchè il parere espresso dal Rettorato provinciale di Pesaro in adunanza del 2 ottobre 1939-XVII;

Udito il Consiglio di Stato, Sezione prima, il cui parere in data 21 maggio 1940-XVIII si intende nel presente decreto riportato;

Veduti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La frazione San Liberio è staccata dal comune di Serrungarina ed aggregata a quello di Montemaggiore al Metauro.

Il confine fra i due Comuni è delimitato, in corrispondenza del territorio della frazione suddetta, dal corso del fiume Metauro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 13 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 135. — MANCINI

REGIO DECRETO 16 giugno 1940-XVIII, n. 966.
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 12 settembre 1929-VII, n. 1661;

Visto il R. decreto 14 novembre 1929-VIII, n. 2183, modificato con R. decreto 14 aprile 1936-XIV, n. 862, e R. decreto 5 settembre 1939-XVII, n. 1529;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive e interpretative;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto 22 febbraio 1937-XV, n. 327, sulla revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 1 n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La costituzione dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è modificata come segue:

1) Direzione generale della produzione agricola;

2) Direzione generale della bonifica e della colonizzazione;

3) Direzione generale dei miglioramenti fondiari e dei servizi speciali;

4) Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli;

5) Comando della Milizia nazionale forestale;

6) Ufficio centrale degli affari generali e del personale.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste sarà provveduto alla ripartizione dei servizi fra le Direzioni generali e l'Ufficio centrale degli affari generali e del personale.

Art. 2.

Il ruolo della carriera amministrativa di gruppo *A* compreso nella tabella *A*, annessa al R. decreto 22 febbraio 1937, n. 327, è aumentato di un posto di grado 4°.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 16 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 139. — MANCINI

REGIO DECRETO 6 luglio 1940-XVIII, n. 967.
Quattordicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 23 giugno 1939, n. 878, che approva gli stati di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;

Visto che il fondo di riserva istituito per le spese impreviste dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi presenta una disponibilità di L. 4.317.750 depositate in conto corrente speciale presso la Tesoreria centrale del Regno;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva anzidetto è autorizzato il prelevamento di L. 180.000 da versarsi all'Amministrazione postale telegrafica con imputazione al capitolo 19 dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio finanziario 1939-40 e da inscriversi sul capitolo 19 del bilancio della spesa dell'Amministrazione suddetta per l'esercizio medesimo (spese varie per la Milizia postelegrafica).

Questo decreto sarà comunicato alle Assemblee legislative unitamente al conto consuntivo dell'Azienda delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1939-40.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

HOST VENTURI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*; GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 423, *foglio* 141. — MANCINI

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Cantore » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 9 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Cantore », riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Lo Muzio Antonio fu Giuseppe, a pag. 1411, foglio di mappa 40, particelle 3/*B*, 4/*B* per la superficie complessiva di ettari 11.56.04 e con la rendita imponibile di L. 799,01.

Sono compresi in detti terreni i fabbricati esistenti, non riportati ancora in catasto.

Detti beni confinano: a nord con terreni e fabbricati in comunione della Masseria « Cantore » e con terreni di Aiello Ottavia; ad est con terre della stessa Aiello e di Lo Muzio Ciro; a sud con proprietà di Lo Muzio Nicola e dello stesso Lo Muzio Ciro; ad ovest con Regio tratturo Aquila-Foggia.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Cantore » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 25.000 (venticinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla corte dei conti addì 10 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 308 — D'ELIA

(2752)

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Donadone o S. Iacovitti » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 6 giugno 1940-XVIII con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Donadone o S. Iacovitti » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa alla ditta Petrone Giuseppina di Vincenzo, maritata Giuliani, partita 1438, foglio di mappa 31, particelle nn. 2, 3, 6, 11 12, all'art. 1170 in testa alla ditta Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2, all'art. 1170 in testa alla ditta Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2 ed Equizi Savino di Ferdinando per 1/2, foglio di mappa 31, particella 5; ed all'art. 847, in testa a Petrone Giuseppina di Vincenzo per 1/2 ed Equizi Savino di Ferdinando per 1/2, proprietari dell'area ed Equizi Savino suddetto per i fabbricati, foglio di mappa 31, particelle 9 e 10; per la complessiva superficie di Ha. 89.59.80 e con l'imponibile complessivo di L. 5893,83.

I detti terreni confinano: a nord con la proprietà Cappelli, ad est e a sud con proprietà Angeloni ed a ovest con la proprietà dello stesso Equizi Savino.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 23 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Donadone o S. Iacovitti » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 150.000 (centocinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 309. — D'ELIA

(2754)

REGIO DECRETO 25 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Trionfetto » o « Passo d'Orta » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 giugno 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Trionfetto » o « Passo d'Orta » riportato nel vigente catasto del comune di Ortanova (Foggia) in testa alla ditta Zezza Giulia fu Carlo ved. De Notaristefani.

Tale fondo è riportato nel nuovo catasto del comune di Ortanova, alla pag. 1666, foglio di mappa 32, n. 35, foglio di mappa 37, n. 18, per la superficie di Ha. 54.27.10 e con la rendita imponibile di L. 3907,51, e confina a nord, colla linea ferroviaria Foggia-Bari; ad est con la proprietà Zezza Alfonso; a sud col Regio tratturo Foggia-Ofanto e ad ovest con la proprietà Spagnoletti Zeuli Isabella, Carlo e Vitantonio.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dall'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Trionfetto » o « Passo d'Orta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di lire 125.000 (centoventicinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Zona delle operazioni, addì 25 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 295. — D'ELIA

(2751)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 18 luglio 1940-XVIII.

Riconoscimento della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Camillo Pellizzi.

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale il fascista Camillo Pellizzi, presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista, viene nominato componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Camillo Pellizzi, presidente dell'Istituto nazionale di cultura fascista, componente il Direttorio nazionale del Partito Nazionale Fascista e come tale componente il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 18 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2822)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 15 luglio 1940-XVIII.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », con sede in Bellegra (Roma).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Sisto Papa Martire »

di Bellegra, con sede nel comune di Bellegra (Roma) e di sottoporre la Cassa stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Sisto Papa Martire » di Bellegra, avente sede nel comune di Bellegra (Roma) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375. modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2792)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI. 24 luglio 1940-XVIII.

Nomina del presidente e del vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria, convertito nella legge 3 giugno 1938-XVI, n. 778;

Veduto il R. decreto 19 giugno 1940-XVIII, n. 766, che stabilisce la fusione della Cassa di risparmio di Fabriano e della Cassa di risparmio di Cupramontana in un nuovo ente denominato: « Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana », con sede sociale e direzione centrale in Fabriano;

Veduto il proprio decreto in data 23 luglio 1940, n. 1289, con il quale, ai sensi dell'art. 47, comma 1°, del succitato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono state approvate le modalità della fusione anzidetta e le nuove norme statutarie della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Il marchese cav. uff. dott. Nicola Serafini e il dott. Adriano Belardinelli sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, con sede in Fabriano, per la durata stabilita nello statuto della detta azienda e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1940-XVIII

MUSSOLINI

(2780)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1940-XVIII.

Cessazione del sig. Musso Maurizio dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i decreti Ministeriali 29 dicembre 1936-XV, n. 6296, e 11 maggio 1938-XVI, n. 1974, coi quali, rispettivamente, i signori Musso Maurizio fu Mario e Penati Luigi fu Pio furono nominati rappresentanti alle grida del sig. Mazza Pio, agente di cambio presso la Borsa di Torino;

Visto l'atto in data 12 giugno 1940-XVIII, per notar Teppati Guido di Torino, col quale il detto agente di cambio ha revocato il mandato ai suindicati conferito;

Decreta:

I signori Musso Maurizio fu Mario e Penati Luigi fu Pio cessano dall'incarico di rappresentanti alle grida del sig. Mazza Pio, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 24 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2782)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di mezzo foglio compartimenti semestrali di titoli del consolidato 3,50 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 151

E' stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 180037 di annue L. 507.50, intestato a Centore Vittoria fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Centore Guglielmo duca di Vatticani, domiciliato a Napoli.

Poichè detto certificato è mancante di metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla richiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1216)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 152

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del cons 3,50 %, n 151451, di annue L. 35 intestato a Garino Eugenio fu Clemente domiciliato in Camerino (Macerata)

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio, già usato per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'articolo 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1217)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n. 23.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 %	73770	833 —	Centurione Marchese **Anna-Maria, nata** Migliorati del vivente Marchese *Giovanni-Battista*, dom. in Genova; col vincolo dotale.	**Centurione Marchese Anna-Maria, nata** Migliorati del vivente Marchese *Elia-Giovanni-Battista*, dom. a Genova; col vincolo dotale.
P. R. 3,50 % (1934)	180091	185,50	Intrito Agata fu Pasquale, moglie di Liguori Antonio di Francesco, dom. a Bari, usufrutto a Turi *Rosaria* fu Nicola, ved. di Intrito Pasquale ora moglie in seconde nozze di Sportelli Domenico, dom. in Santeramo in Colle (Bari).	Come contro, con usufrutto a Turi *Maria-Rosaria* fu Nicola, ecc., come contro.
Id.	46885	322 —	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.	Cortina Clotilde fu Flaminio, moglie di Traversa *Andrea-Francesco*, dom. a Roma; vincolato per dote della titolare.
Cons. 3,50 % (1906)	654101	87,50	Cantone *Teresa* fu Carlo, moglie di Lissi Carlo dom. a Gambolò (Pavia); vincolata per dote della titolare.	Cantone *Maria-Teresa* fu Carlo ecc., come contro.
Rendita 5 %	160634	165 —	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco ved. Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Rita fu Vincenzo, minore sotto la patria postestà della madre *Caprarelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Id.	160635	165 —	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Craparelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.	Luongo Anna fu Vincenzo, minore sotto la patria potestà della madre *Caprarelli* Giulia di Francesco ved. di Luongo Vincenzo, dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	213440	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, nubile, dom. a Bardonecchia (Torino).
Id.	252363	35 —	Ponchier *Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).	Ponchier *Maria-Giustina* fu Benedetto, moglie di Folcat Simone fu Antonio, dom. in Bardonecchia (Torino).
Id.	26774	360,50	Taddei *Giovanna* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Anna* fu Alessio, nubile, dom. in Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Siena, tutti quali eredi indivisi di Ricciardi Ettore; con l'usufrutto a favore di Tarchi Teresa fu Luigi ved. di Sarcoli Ottorino.	Taddei *Giulietta-Giannina-Amalia* fu Alessio, moglie di Rebecchini Ettore fu Alessandro, dom. in Roma; Taddei *Ghita-Bita-Rita* fu Alessio, dom. a Castelnuovo in Val di Cecina (Pisa); Watson Vittoria-Luisa di Enrico, minore ecc., come contro.
Id.	26773	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.	Come sopra, con l'usufrutto a favore di Rigazzi Pia fu Alessandro.
Id.	26775	360,50	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.	Come sopra, con l'usufrutto a Santucci Filomena fu Antonio ved. di Durante Francesco.
P. R. 3,50 % (1934)	492495	1004,50	Ostorero *Mamel-Giuseppina* fu Giovanni, moglie di Bioletto Tommaso fu Pietro, dom. a Torino; vincolata per dote della titolare.	Ostorero *Giuseppa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Cons. 3,50 %	396242 400277	80,50 385 —	Passano *Geronima* fu Giovanni, nubile, dom. a Deiva o Deiva Marina (Genova).	Passano *Maria-Geronima-Catterina-Angela* fu Giovanni, nubile, dom. a Deiva o Deiva Marina (Genova).
Rendita 5 %	127515	500 —	Mazza Carlo-Alberto fu Enrico, dom. in Novara; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.	Come contro; l'usufrutto vitalizio spetta a Triberti *Emilia-Bianca* fu Francesco ved. Mazza, dom. a Torino.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 %	360021	234,50	Di Masi Maria, Pasqualina, Armando e Fulvio fu Cataldo, minori sotto la patria potestà della madre Turi *Carmela* fu Nicola, dom. in Massafra (Taranto); l'usufrutto vitalizio spetta a Turi *Carmela* fu Nicola ved. Di Masi Cataldo, dom. in Massafra (Taranto).	Di Masi Maria, Pasqualina, Armando e Fulvio fu Cataldo, minori sotto la patria potestà della madre Turi *Maria-Carmela* fu Nicola, domiciliata in Massafra (Taranto); l'usufrutto vitalizio spetta a Turi *Maria-Carmela* fu Nicola vedova Di Masi Cataldo, dom. in Massafra (Taranto).
Cons. 3,50 % (1906)	335999	5138 —	Artom Bona-Giuditta-Benvenuta di Abramo, moglie di Vitale *Moise-Israel* di Bonayuto, dom. a Milano; vincolata per dote della titolare.	Artom Bona-Giuditta-Benvenuta di Abramo, moglie di Vitale *Israel-Moise* di Bonayuto, dom a Milano; vincolata per dote della titolare.
Cons. 3,50 %	567676 595911	70 — 35 —	*Calderazzi* Irene di *Giuseppe Antonio*, nubile, dom. a Brienza (Potenza).	*Calderazzo* Irene di *Giuseppantonio*, nubile, dom. a Brienza (Potenza).
Id.	609774	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	667154	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	524765	35 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 %	141219	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	205198	52,50	Come sopra	Come sopra
Id.	300744	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366771	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366772	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	366773	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	370356	210 —	Come sopra	Come sopra
P. R. 3,50 % (1934)	56378	52,50	Chiariello Antonio, Pasquale e Camillo fu Donato, minori sotto la patria potestà della madre Angelino Lucia di Pasquale, eredi indivisi del padre, dom. in S. Antimo; vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Flagello *Teresa* fu Domenico ved. di Camillo Chiariello, dom. a S. Antimo.	Come contro, vincolato di usufrutto vitalizio a favore di Flagello *Maria-Teresa* fu Domenico ved. di Camillo Chiariello, dom. a S. Antimo.
Id.	135127	1130,50	Ferrocino *Adele* di Alfredo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).	Ferrocino *Maria-Stella-Fortunata* di Alfredo, minore ecc., come contro.
Id.	196551	525 —	*Depalo* Carolina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cordano Maria-arcangela fu Stefano ved *Depalo*, e moglie in seconde nozze di Mosca Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari).	*di Palo* Carolina fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Cordano Mariarcangela fu Stefano, ved. *di Palo* e moglie in seconde nozze di Mosca Nicola, dom. a Gravina di Puglia (Bari).
Buoni del Tesoro 1941	Serie IX 1063	Capitale nominale 1000 —	Griffini Annunciata-Rosa-Giuditta-*Margherita*-Maria fu Vittorio Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.	Griffini Annunciata-Rosa-Giuditta-*Oliva*-Maria fu Vittorio Emanuele, nubile, dom. a Caltanissetta.
1943	Serie A 1242	1000 —		
1940	Serie I 2811	1000 —		

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(2549)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 luglio 1940-XVIII - N. 165

	Cambio di Clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	450,20
Argentina (Peso carta)	—	4,35
Belgio (Belgas)	—	—
Boemia-Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,297	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	14,31	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,02
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	—	—
Olanda (Fiorino)	—	—
Polonia (Zloty)	—	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7583
Romania (Leu) conto globale	13,9431	—
Romania (Leu) id. speciale	12,1212	—
Romania (Leu) id. A	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,852	—

Rendita 3,50 % (1906)	73,875
Id. 3,50 % (1902)	71,70
Id. 3,00 % Lordo	51,30
Id. 5 % (1935)	92,725
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,25
Id. Id. 5 % (1936)	93,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	93,10
Buoni novennali 5 % scadenza 1941	100,15
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	94,85
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	94,725
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,875
Id. Id. 5 % - Id. 1949	98,85

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di rate di sottoscrizione al prestito redimibile 5 per cento

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 138.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 441877 (serie 5ª) di L. 150 rilasciata il 17 gennaio 1939 dall'Esattoria comunale di Ancona pel pagamento della 1ª, 2ª e 3ª rata di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Gagliardi Francesco fu Rinaldo sull'art. 153 del ruolo fabbricati del comune di Ancona con delega allo stesso Gagliardi Francesco per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Ancona l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 139.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze n. 54912, n. 54977, n. 55002, n. 55014 (serie 2ª) di L. 266,60 la prima e di L. 133,40 ciascuna le altre, rilasciate rispettivamente il 23 marzo, 30 giugno, 30 agosto e 19 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Aquara per il pagamento delle prime cinque rate di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta D'Urso Luigi fu Antonio sull'art. 72 del ruolo terreni del Comune suddetto con delega a Marino Romanella fu Luigi per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Salerno l'attestazione che terrà le veci delle quitanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 140.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 575345 (serie 8ª) di L. 450 rilasciata il 19 dicembre 1938 dell'Esattoria comunale di Siracusa pel pagamento della seconda rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Saglimbene Cosimo di Sebastiano e figlio Sebastiano sull'art. 81 del ruolo fabbricati di detto comune con delega a Saglimbene Cosimo di Sebastiano per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Siracusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei tioli suddetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 141.

E stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 1ª n. 618909 e serie 2ª n. 927446 dell'importo di L. 100 ciascuna rilasciata rispettivamente il 10 marzo e 19 maggio 1937 pel versamento della 1ª e 2ª rata di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Vannarelli Domenico fu Vincenzo per l'art. 825 terreni del comune di Ascoli Piceno, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito allo stesso Vannarelli Domenico fu Vincenzo.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla sezione di Regia tesoreria di Ascoli Piceno, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del Prestito.

Roma addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 142

E' stata denunziata la sottrazione delle quietanze mod. I nn. 577116 577235, 577371, 577529, 577834 e 31627 di lire 50 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 21 febbraio, 11 aprile, 11 giugno, 21 agosto, 24 ottobre e 16 dicembre 1939 dall'Esattoria comunale di Caltanissetta per il pagamento delle sei rate della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta La Padura Maraia Santa di Pasquale secondo l'art. 3 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega a Maraia Gaetano fu Angelo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Caltanissetta l'attestazione che terra le veci delle quietanze sottratte, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 143

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 4ª n. 64888 di L. 283,30 emessa il 15 luglio 1937-XV dalla Esattoria comunale di Massarosa per versamento della terza rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Moroni Edoardo di Pietro in base all'art. 297 del ruolo terreni di detto Comune, con delega al suddetto Moroni Edoardo di Pietro, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Lucca l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 144

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 numeri 377021 (serie 1ª), 80126 e 878101 (serie 3ª) di L. 316,65 ciascuna, rilasciate il 18 maggio, 7 agosto e 13 dicembre 1937 dell'Esattoria comunale di Enna pel pagamento rispettivamente della seconda, quarta e sesta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Assennato Gaetano e Pietro di Giovanni secondo l'art. 78 del ruolo terreni di detto Comune, con delega ad Assennato Giovanni fu Pietro per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Enna l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 145

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze mod. 1 n. 227083 (serie 1ª) di L. 83,50 e n. 226034 (serie 8ª) di L. 249,90 rilasciate rispettivamente il 10 marzo e 2 agosto 1937 dall'Esattoria comunale di Imperia pel pagamento della prima rata, la prima, e della quarta, quinta e sesta rata; la seconda, della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta da Barla Gioacchino fu Gio. Batta sull'art. 59 del ruolo terreni di detto Comune, con delega allo stesso Barla Gioacchino fu G.B. per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria d'Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli suddetti a chi di diritto.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 146

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 168921 di L. 133,35 rilasciata il 18 ottobre 1939 dall'Esattoria di Caltagirone per versamento della 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Sagone Giuseppina fu Francesco secondo l'art. n. 96-28444 del ruolo fabbricati del comune di Caltagirone e con delega al sig. Amato Giuseppe di Gaetano per il ritiro dei titoli definitivi.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 ottobre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria di Catania l'attestazione che terrà le veci della suddetta quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei corrispondenti titoli del Prestito.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 147.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze nn. 230410, 230457 (serie 4ª), 403998, 404077, 404247 e 404308 (serie 9ª) di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 18 agosto, 18 ottobre, 16 dicembre 1938, 17 febbraio 9 e 19 giugno 1939 dall'Esattoria comunale di Racconigi per il pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Siccardi Giovanni Battista fu Marco ed altri secondo l'art. 66 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega alla Banca Popolare Coop. Anonima di Novara, agenzia di Racconigi, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Cuneo l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 148

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza n. 293348 (serie 5ª) di L. 70, rilasciata il 24 febbraio 1939 dall'Esattoria comunale di Crespano del Grappa pel versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Settin Roberto, chiamato Luigi, di Umberto, secondo l'art. 29 del ruolo fabbricati di detto comune, con delega allo stesso Settin Roberto chiamato Luigi, di Umberto, per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Treviso la attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 149

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza (serie 3ª) n. 912251 di L. 233,33 rilasciata il 30 aprile 1937 dalla Esattoria di Tufo per versamento della 1ª e 2ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito Redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuto dalla ditta Fabrizio Giuseppe di Bartolomeo, secondo l'art. 33 del ruolo terreni del comune di Tufo con delega a Fabrizio Giuseppe di Bartolomeo per il ritiro dei titoli definitivi del Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Avellino l'attestazione che terrà le veci della sopraindicata quietanza agli effetti della consegna a chi di diritto dei titoli sudetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 150.

E' stato denunciato lo smarrimento delle quietanze di serie 1ª n. 227180 e 227195, di serie 4ª n. 454103, 454107 e 454120 e di serie 8ª n. 234807 di lire 100 ciascuna, rilasciate rispettivamente il 22 marzo, 13 maggio, 28 giugno, 17 agosto, 2 novembre 1937 e 31 gennaio 1938, dall'Esattoria consorziale di Borgomaro pel pagamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Thomatis Giovanni e Davide fu Terzo, proprietari, e Bonsignorio Caterina fu Giuseppe vedova Thomatis usufruttuaria in parte, secondo l'art. 16 del ruolo terreni del comune di Caravonica e contenenti delega per il ritiro dei titoli definitivi di Prestito.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà rilasciata alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Imperia l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite, agli effetti della consegna, a chi di diritto, dei titoli predetti.

Roma, addì 20 marzo 1940-XVIII

Il direttore generale: POTENZA

(1218)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

8° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande per il riconoscimento dei carburanti nazionali ai sensi del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2234, convertito in legge con la legge 30 aprile 1936-XIV, n. 870, e del successivo decreto Ministeriale 21 ottobre 1936-XIV.

22. — Decreto Ministeriale 12 dicembre 1939-XVIII, n. 10335/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Bellena (Parma) dell'« Azienda Generale Italiana Petroli — A.G.I.P. ».

23. — Decreto Ministeriale 21 gennaio 1940-XVIII, n. 506/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Rosolina (Rovigo) della ditta Ragliabue.

24. — Decreto Ministeriale 23 febbraio 1940-XVIII, n. 1515/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano proveniente dal giacimento gassifero di Tramutola (Potenza) dell'« Azienda Generale Italiana Petroli — A.G.I.P. ».

25. — Decreto Ministeriale 19 luglio 1940-XVIII, n. 5884/752, per il riconoscimento di carburante nazionale del gas metano prodotto dalla « Terni », Società per l'Industria e l'Elettricità, nello stabilimento di Nera Montoro.

(2770)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire », in liquidazione, con sede in Bellegra (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale « San Sisto Papa Martire » di Bellegra, con sede nel comune di Bellegra (Roma) e sottopone l'azienda stessa alla speciale procedura di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Dispone:

L'avv. Nicola Giuseppe Coronati fu Rodolfo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale « San Sisto Papa Martire » di Bellegra, avente sede nel comune di Bellegra (Roma), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III del R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2793)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta (Milano).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, numero 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 19 aprile 1939-XVII col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, con sede nel comune di Orio Litta (Milano).

Veduti i propri provvedimenti in data 19 aprile 1939-XVII e 3 aprile 1940-XVIII con i quali venivano nominati il commissario straordinario ed il Comitato di sorveglianza per l'amministrazione della suindicata azienda e prorogate le loro funzioni;

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale ed artigiana di Orio Litta, avente sede nel comune di Orio Litta (Milano), sono prorogate ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, fino al giorno 19 ottobre 1940-XVIII.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2759)

Sostituzione di due membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 1° aprile 1940-XVIII con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, con sede nel comune di Piana dei Greci, (Palermo):

Veduto il proprio provvedimento in data 27 aprile 1940-XVIII con il quale sono stati nominati i membri del Comitato di sorveglianza dell'indicata azienda;

Considerato che i signori dott. Michele Maiorca di Salvatore ed Andrea D'Amico fu Antonino, membri del Comitato di sorveglianza, hanno rassegnato le dimissioni dall'incarico e che occorre pertanto provvedere alla loro sostituzione;

Dispone:

I signori dott. Tommaso Mirabella Corselli di Salvatore ed avv. Arturo Morreale di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione siculo albanese cattolica di Piana dei Greci, avente sede nel comune di Piana dei Greci (Palermo), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636, in sostituzione dei signori dott. Michele Maiorca ed Andrea D'Amico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2699)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Verolanuova

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli, in data 16 febbraio 1940-XVIII, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe, vacante nel comune di Verolanuova;
Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII, col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929-VII, n. 371;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Verolanuova, nell'ordine appresso indicato:

1) Barbero Antonio, con punti 118 su 150;
2) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
3) Tosatti Camillo, con punti 112 su 150;
4) Tricerri Pietro, con punti 111 su 150, ex combattente, 2 croci al merito di guerra;
5) Trevisani Germano, con punti 111 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922;
6) Bordin Emilio, con punti 108 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra;
7) Tossi Carlo, con punti 108 su 150, ufficiale di complemento, coniugato con 4 figli;
8) Vasile Giuseppe, con punti 108 su 150;
9) Curzi Dino, con punti 107 su 150;
10) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra;
11) Fraiese Vittorio, con punti 106 su 150, iscritto al P.N.F. dal 15 ottobre 1921;
12) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale di complemento, coniugato con 3 figli;
13) Gandolfo Pietro con punti 106 su 150;
14) Basile Francesco, con punti 105 su 150, ex combattente, ufficiale complemento, coniugato con 2 figli;
15) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente, ufficiale complemento, coniugato;
16) Mignanelli Giorgetti Guido, con punti 105 su 150;
17) Petriccione Alberto, con punti 104 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 agosto 1922;
18) Mona Vito Nicola, con punti 104 su 150;
19) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 4 figli nato nel 1891;
20) Zito Ludovico, con punti 103 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, coniugato con 4 figli, nato nel 1894;
21) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato nel 1900;
22) Gitti Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con 2 figli;
23) Pozzoli Goffredo, con punti 103 su 150, coniugato con 1 figlio;
24) Palmieri Alfonso, con punti 103 su 150;
25) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce al merito di guerra;
26) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, iscritto al P.N.F. dal 1° ottobre 1922, brevetto Marcia su Roma;
27) Morazzoni Umberto, con punti 102 su 150, ex combattente, coniugato con 10 figli;
28) Marino Vincenzo, con punti 102 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° gennaio 1921;
29) Scalera Giuseppe, con punti 102 su 150;
30) Russo Giovanni, con punti 101 su 150, invalido di guerra, medaglia al valore militare;
31) Conte Luigi, con punti 101 su 150, invalido di guerra;
32) Ferrari Gino, con punti 101 su 150;
33) De Gaetano Angelo, con punti 100 su 150, orfano di guerra.
34) Maioli Giuseppe, con punti 100 su 150, ex combattente, croce al merito di guerra, ufficiale complemento;
35) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma;
36) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto al P.N.F. dal 20 luglio 1921;
37) Napolino Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale complemento;
38) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli;
39) Montagna Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia, per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2743)

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo del comune di Fabriano

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso per titoli in data 16 febbraio 1940-XVIII per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe vacante nel comune di Fabriano;
Visto il decreto Ministeriale in data 6 maggio 1940-XVIII col quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;
Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, nonchè il R. decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei al posto di segretario capo di 2ª classe del comune di Fabriano, nell'ordine appresso indicato:

1) Gioia Nicola, con punti 118 su 150;
2) Castiglioni Michele, con punti 116 su 150, iscritto al P.N.F. dal 1° febbraio 1922;
3) Gentilucci Emidio, con punti 116 su 150;
4) Cancelli Clemente, con punti 115 su 150;
5) Guiot Pietro, con punti 114 su 150, ex combattente, medaglia d'argento e di bronzo valore militare, 2 croci merito guerra;
6) Dal Bosco Francesco, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 2 figli;
7) Picchietti Enrico, con punti 114 su 150, ex combattente, croce merito guerra, coniugato con 1 figlio;
8) Pini Giacomo, con punti 114 su 150;
9) Balducci Ottavio, con punti 113 su 150;
10) Cerioni Marino, con punti 112 su 150;
11) Trevisan Germano, con punti 111 su 150;
12) Vivalda Alessandro, con punti 110 su 150;
13) Bordin Emilio, con punti 108 su 150;
14) Coletta Adolfo, con punti 107 su 150, ex combattente;
15) Curzi Dino, con punti 107 su 150;
16) Cantiello Ugo, con punti 106 su 150, ex combattente cr. m. g.;
17) Tosti Carlo, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 4 figli;
18) Grazioli Emilio, con punti 106 su 150, ufficiale complemento, coniugato con 3 figli;
19) Gandolfo Pietro, con punti 106 su 150, coniugato con 3 figli;
20) Ricciardi Luigi Vittorio, con punti 106 su 150, coniugato con 2 figli;
21) Rossetti Ermenegildo, con punti 106 su 150;
22) Basile Francesco, con punti 105 su 150, ex combattente, uff. di complemento, coniugato con 2 figli;
23) Dosi Adolfo, con punti 105 su 150, ex combattente, uff. complemento, coniugato;
24) Fraiese Vittorio, con punti 105 su 150, iscritto P.N.F., 15 ottobre 1921, coniugato con 3 figli;
25) Mona Vito Nicola, con punti 105 su 150;
26) Zito Ludovico, con punti 104 su 150, ex combattente, croce merito di guerra;
27) Merolli Rocco Antonio, con punti 104 su 150, iscritto P.N.F. dall'11 ottobre 1922;
28) Merli Ezio, con punti 104 su 150, coniugato 2 figli, nato 1888;
29) Gaetani Dante, con punti 104 su 150, coniugato 2 figli, nato nel 1900;

30) Bitelli Camillo, con punti 103 su 150, ex combattente, croce merito di guerra, coniugato con 4 figli, nato 1891.
31) Viverit Domenico, con punti 103 su 150, iscritto P.N.F. il 1° gennaio 1920, brevetto Marcia su Roma, coniugato con 4 figli, nato 1900;
32) Gitti Diamante, con punti 103 su 150, coniugato con 2 figli;
33) Palmieri Alfonso, con punti 103 su 150;
34) Cavallaro Giovanni, con punti 102 su 150, invalido di guerra, croce merito di guerra;
35) Tombari Giuseppe, con punti 102 su 150, ex combattente, croce merito di guerra, iscritto P.N.F. il 1° ottobre 1922, Marcia su Roma;
36) Delli Ponti Vito, con punti 102 su 150, coniugato con 3 figli;
37) Scalera Giuseppe, con punti 102 su 150;
38) Conte Luigi, con punti 101 su 150, invalido di guerra;
39) Ferrari Gino, con punti 101 su 150, iscritto P.N.F. 19 agosto 1922, brevetto Marcia su Roma;
40) Marino Vincenzo, con punti 101 su 150;
41) Russo Giovanni, con punti 100 su 150, invalido di guerra, medaglia d'argento al v. m.;
42) Bella Francesco, con punti 100 su 150, ex combattente, croce merito di guerra, ufficiale di complemento;
43) Natrella Vincenzo, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. dal 1° febbraio 1921, brevetto Marcia su Roma;
44) Messina Francesco, con punti 100 su 150, iscritto P.N.F. dal 20 luglio 1921;
45) Napolino Francesco, con punti 100 su 150, ufficiale di complemento;
46) Fabris Giuseppe, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato nel 1886;
47) Colonna Giovanni, con punti 100 su 150, coniugato con 3 figli, nato nel 1900;
48) Pacentra Severino, con punti 100 su 150, coniugato con 1 figlio.
49) Montagna Antonino, con punti 100 su 150.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Ancona per gli ulteriori effetti di legge.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2744)

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del decreto Ministeriale 13 aprile 1940-XVIII concernente il diario degli esami del concorso a 11 posti di volontario di cassa della Tesoreria centrale del Regno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data 13 aprile 1940-XVIII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1940-XVIII, col quale vennero fissate per i giorni 20, 21 e 22 giugno le prove scritte del concorso ad 11 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* del personale di cassa della Tesoreria centrale del Regno, della Regia Zecca e della Cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato;

Vista la circolare n. 1175/1.3.1. in data 5 giugno 1940-XVIII con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri dispone la sospensione fino a nuovo ordine dei pubblici concorsi:

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 13 aprile 1940, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del successivo 27 maggio col quale venne stabilito il diario degli esami del suddetto concorso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(2776)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Errata-corrige concernente le graduatorie del concorso a 700 posti d'impiegato ausiliario 1939 bandito dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 10 luglio 1940 che pubblica i decreti di approvazione delle graduatorie del concorso a 700 posti di impiegato ausiliario delle poste e dei telegrafi si sono rilevati i seguenti errori:

A pag. 3, al n. 54 di graduatoria, nella colonna « Cognome e nome » in luogo di Gamboni Gavino leggasi *Camboni Gavino.*

A pag. 5 al n. 138 di graduatoria, al nome di D'Ermo Luigi nella colonna « motivi di precedenza » in luogo dell'annotazione Antemarcia, nato il 22 ottobre 1922 leggasi *Antemarcia* (22 *ottobre* 1922).

A pag. 6 al n. 161 di graduatoria, al nome di Mazzoni Guido nella colonna « Motivi di precedenza » in luogo dell'annotazione Antemarcia nato il 1° dicembre 1921 leggasi *Antemarcia* (1° *dicembre* 1921).

A pag. 10, al n. 28 di graduatoria, al nome di Giovanni Delia, nella colonna « media della votazione, in luogo di 7.875 leggasi *7.785.*

A pag. 18, al n. 36 di graduatoria, nella colonna « Cognome e nome, in luogo di Di Gaetano Francesco leggasi *De Gaetano Francesco.*

A pag 19 in luogo della dicitura « Concorso n. 26 per la residenza di Terni » leggasi *Concorso n.* 26 *per la residenza di Teramo.*

A pag. 21, al n. 5 del concorso n. 29 per la residenza di Cosenza, nella colonna « Cognome e nome » in luogo di Cersosino Vittorio leggasi *Cersosimo Vittorio.*

A pag. 22, al n. 1 del concorso n. 30 per la residenza di Matera, nella colonna « Cognome e nome », in luogo di Cimmarusti Vincenzo leggasi *Cimmarusti Vincenzo.*

Nella stessa pag. 22 al n. 3 del concorso n. 31 per la residenza di Potenza, nella colonna « Cognome e nome », in luogo di Alfano Vincenzo leggasi *Alfaro Vincenzo.*

A pag. 27, al n. 1 del concorso n. 1 per la residenza di Cuneo, al nome di Arossa Romildo nella colonna « media della votazione », in luogo di 7.560 leggasi *7.565.*

(2771)

REGIA PREFETTURA DI APUANIA

Graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI APUANIA

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1938, n. 19061, col quale venne bandito un pubblico concorso per titoli e per esami a due posti di ostetrica condotta nei comuni di Bagnone e Fivizzano;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata come appresso la graduatoria rassegnata dalla Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra:

1. Borghini Bianca	punti	59,844
2. Pierucci Emma in Menconi	»	58,219
3. Grassi Angela	»	56,094
4. Bertola Noris	»	54,312
5. Guastalli Maria Amelia	»	52,031
6. Mannocci Messinella	»	50,969
7. Angelotti Luigia	»	48,437
8. Marchi Annita	»	46,125
9. Brizzi Armela	»	45,187

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dei comuni di Bagnone e Fivizzano.

Apuania, addì 3 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: VELLA

(2649)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.